



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Protocollo Generale N. 49018

DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI "AMBROSIA" NEL TERRITORIO CITTADINO **VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO**

IL SINDACO

rilevata la crescente proliferazione nel territorio cittadino della pianta denominata Ambrosia Artemisifolia, presente in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali e gli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie e nelle terre smosse dei cantieri;

rilevato che il polline di ambrosia è fortemente allergenico, e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

accertato che la patologia citata assume particolare rilevanza sotto l'aspetto sanitario, stante l'incremento di tale pianta nel territorio cittadino e di conseguenza l'elevato numero di persone colpite da fenomeni allergici;

rilevato che l'incuria delle aree infestate risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;

rilevato che, provvedendo allo sfalcio periodico delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura (almeno quattro tagli tra giugno e settembre), si può impedire la fioritura e conseguentemente ridurre in modo significativo la diffusione del polline;

dato che per le aree pubbliche L'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio;

ritenuto pertanto di dover disporre in via contingibile e urgente misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia per contenere l'aereodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

ritenuto di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

vista l'ordinanza contingibile ed urgente n.25522 emanata dalla Regione Lombardia il 29.3.1999, avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata", e le prescrizioni in essa contenute;

visto l'art. 117 del D. Lgs. 31.3.98 n.112;

visto l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate (comprese quelle sottostanti i piloni dell'alta tensione), ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse; al responsabile Settore Strade della Provincia di Milano; ai responsabili di cantieri edili; ai responsabili dell'ANAS – Compartimento Regionale per la viabilità, della società Autostrade spa, delle società che gestiscono le reti ferroviarie, ciascuno per le rispettive competenze, di **vigilare**, sull'eventuale presenza di Ambrosia sulle aree di loro pertinenza ed in tal caso **eseguire ogni anno tra il mese di Giugno ed entro i primi venti giorni di Settembre**, periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano quantomeno **quattro** sfalci, effettuati preferibilmente a 2 cm dal suolo, nei seguenti periodi:

1° sfalcio: terza decade di Giugno;

2° sfalcio: terza decade di Luglio;

3° sfalcio: seconda decade di Agosto;

4° sfalcio: seconda decade di Settembre;

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza all'ordine impartito, si provvederà comunque a far effettuare lo sfalcio a cura e spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati cui fossero incorsi.

La Polizia Locale è tenuta a far rispettare la presente ordinanza ed in caso di inadempienza, è incaricata di procedere alla stesura del relativo verbale oltre ad imputare l'ordine di sfalcio e determinando la seguente sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000:

- da un minimo di €25,00 a un massimo di €500,00.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per la Lombardia e al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 09.06.2005

IL SINDACO
Dott.Giorgio Oldrini